

2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TARANTO

n. 937

n. 3624 GRON.

n. 1351 REP.

Il Tribunale di Taranto – giudice dott.ssa Rossella Di Todaro - ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 20.000.553 R.G. anno 2007 Affari Civili Contenziosi promossa da:

F. [REDACTED] rappr. e difesa dall' avv. A. PULITO;

-opponente-

CONTRO

L.A. [REDACTED] rappr. e difeso dall' avv. M. MARGIOTTA;

-opposto-

Oggetto: "OPPOSIZIONE a DECRETO INGIUNTIVO".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 11/10/2007 in opposizione a decreto ingiuntivo n. 79/2007, con cui, nell'interesse di A. [REDACTED], il Tribunale di Taranto -Sezione distaccata di Grottaglie ingiungeva all'attrice di pagare € 21.987,81, a titolo di compenso per la prestazione professionale inerente la progettazione di un fabbricato in S. [REDACTED] destinato a civile abitazione, parte opponente esponeva di aver dato incarico al geom. [REDACTED] unicamente per la redazione del progetto di massima e non per quello esecutivo e particolareggiato; rilevava poi di avergli revocato l'incarico di direttore dei lavori. Assumeva, poi, che a causa di alcuni errori del geometra nella progettazione, aveva dovuto modificare in corso d'opera alcune opere in cemento armato già realizzate con esborsi aggiuntivi, per i quali spiegava domanda riconvenzionale, domandando la condanna dell'opposto al pagamento in suo favore di € 7992,00.

Alla udienza di trattazione il giudice segnalava alle parti l'esistenza di profili di nullità del contratto d'opera stipulato e le invitava a prendere posizione sul punto.

È indubbio che il contratto d'opera stipulato aveva ad oggetto l'opera di progettazione e direzione dei lavori (quest'ultimo incarico successivamente revocato) relativo alla demolizione di un vecchio fabbricato e costruzione, al suo posto, di una palazzina su tre livelli, destinata a civile abitazione. Tale nuovo fabbricato presupponeva una struttura in cemento armato (è stato ammesso dalle parti e risulta dai progetti in atti), nonchè l'espletamento delle pratiche necessarie per ottenere il permesso a costruire.



Ai sensi della normativa in materia, all'opposto non spetta alcun compenso per i lavori compiuti, perché tanto l'incarico di progettista che di direttore dei lavori erano affetti da nullità, ai sensi dell'art 1418 c.c., per contrasto con una norma imperativa. Infatti, "A norma dell'art. 16, lett. m) r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, che non è stato modificato dalla l. n. 1068 del 1971, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato. Pertanto, la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità. Ne consegue che, qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione - richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza degli ingegneri"¹

In altri termini "Il progetto redatto da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri è illegittimo, a nulla rilevando né che sia stato controfirmato da un ingegnere, né che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione, assumendosi la relativa responsabilità. Ne consegue che, nella suddetta ipotesi, il rapporto tra il geometra ed il cliente è radicalmente nullo ed al primo non spetta alcun compenso per l'opera svolta, ai sensi dell'art. 2231 c.c."²

Insomma "È nullo il contratto tra un geometra e il committente avente ad oggetto la progettazione e la direzione di opere in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti. In tal caso, il professionista non ha titolo ad alcun compenso, non essendo consentito di

¹ Cassazione civile, sez. II, 26/07/2006, n. 17028

² Cassazione civile, sez. II, 21/03/2011, n. 6402





della progettazione esecutiva e i calcoli in cemento armato, che non furono curati dall'opponente. Pertanto la perizia di variante non fu determinata da un errore del geometra I [REDACTED]. In conclusione anche la domanda riconvenzionale deve essere rigettata. Le spese, ivi comprese quelle della ctu espletata nell'interesse di entrambe le parti, possono essere integralmente compensate attesa la soccombenza reciproca.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così provvede :

- a) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
- b) rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;
- c) spese interamente compensate.

Taranto, 19/3/2014

IL GIUDICE

Rossella Di Todaro
Rossella Di Todaro

DEPOSITATA GGSI 25.03.14 NELLA
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(*Giuseppina ARISTA*)

